

Il Giudice, esaminati gli atti, a scioglimento della riserva, rileva:

con ricorso ex art. 700 cpc. il ricorrente ha chiesto al Giudice di disporre il ripristino del rapporto lavorativo dedotto in atti, con pagamento delle retribuzioni maturate dal gennaio 2009; a fondamento dell'istanza ha sostanzialmente sostenuto l'insussistenza delle ragioni adottate dall'azienda sia ai fini della stipulazione del contratto a tempo determinato stipulato in data 30.6.08, avente scadenza al 30.9.08 e prorogato fino al 31.12.08, sia ai fini della previsione di tale proroga.

La parte convenuta si è costituita in giudizio contestando la fondatezza della domanda; ha sostenuto la piena legittimità del proprio operato, ed ha concluso per il rigetto dell'istanza.

Nel merito, pur se sulla base dell'istruzione sommaria tipica della presente fase cautelare, il ricorso è fondato e va accolto.

Quanto al requisito del fumus boni iuris, va rilevato un primo profilo di irregolarità quanto al rapporto contrattuale qui dedotto; il ricorrente ha dedotto di essere stato assunto con contratto a tempo determinato e parziale con previsione di orario di quattro ore al giorno per sei giorni a settimana, ma di aver sempre svolto un orario lavorativo di gran lunga superiore, tanto da arrivare a svolgere la propria prestazione anche per più di dieci ore consecutive; tale circostanza - il reiterato e rilevante prolungamento dell'orario lavorativo - non è stata però contestata né smentita da parte convenuta, il che lascia di per sé dubitare che l'esigenza di assunzione del fosse effettivamente quella indicata nel contratto a termine stipulato in data 30.6.08.

Si deve anche osservare che lo stesso contratto, nel richiamare la necessità di sostituzione di lavoratori assenti, utilizza una formula generica, senza alcun

richiamo al numero dei lavoratori assenti, alle ragioni e durata dell'assenza, al loro nominativo ed alle mansioni dagli stessi svolte.

Lo stesso è a dirsi quanto alla proroga del contratto a tempo determinato, formulata in termini altrettanto laconici in data 29.9.08; ed anzi, sul punto, si osserva che "l'esigenza di smaltire il residuo ferie del personale" richiamata dalla convenuta, oltre ad essere circostanza sostanzialmente prevedibile da parte dell'azienda già al momento della stipulazione del contratto originario, in contrasto con l'orientamento di legittimità richiamato da parte ricorrente a pag. 3 delle note autorizzate del 25.3.09, è risultata smentita dalla documentazione allegata agli atti con riferimento al periodo ottobre-dicembre 2008 (cfr. doc. 8 del fascicolo di parte resistente).

Tutto ciò induce a nutrire più di un dubbio in ordine alla legittimità dell'originaria stipulazione del contratto a termine qui impugnato e della proroga disposta in seguito, non avendo peraltro in questa sede parte resistente fornito adeguata dimostrazione in ordine ad un'utilizzazione di tale strumento in modalità conforme alla normativa in materia.

Anche la sussistenza del requisito del periculum è risultata sufficientemente provata, avuto riguardo alla situazione personale del ricorrente ed alle condizioni reddituali del suo nucleo familiare.

Alla luce di quanto sopra si ritiene di concludere nel senso della sussistenza dei requisiti per la concessione del provvedimento d'urgenza richiesto, con conseguente ordine di ripristino del rapporto lavorativo e di pagamento delle retribuzioni maturate dal 31.12.08.

P.Q.M.

dispone il ripristino del rapporto lavorativo; ordina a parte convenuta l'immediata reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro, con pagamento delle retribuzioni


maturate dal 31.12.08; fissa per l'instaurazione del giudizio di merito il termine di giorni trenta dalla comunicazione della presente ordinanza.

Si dia avviso.

Roma 16.4.09

Il Giudice
(Laura Bajardi)

Al Cancelliere
Ink



Depositato in Cancelleria
Roma, il 20/4/09
IL CANCELLIERE C2
Dot. Rosa Astorino

